



Comune di Montecatini Val di Cecina

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 27 ottobre 2025

INDICE

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – OGGETTO E DISCIPLINA

ART. 3 – AREE AMMESSE

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALL’ADOZIONE

ART. 5 – INTERVENTI AMMESSI

ART. 6 - PROPOSTA DI ADOZIONE

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

ART. 8 – SPONSORIZZAZIONE DELL’AREA ADOTTATA

ART. 9 – DURATA, REVOCA, DECADENZA E RECESSO

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il Comune di Montecatini Val di Cecina, nella consapevolezza che il verde urbano s'inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende migliorare la quantità e la qualità del verde nel territorio, disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti).

Il Comune, in particolare, con questa iniziativa, si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, in generale, del patrimonio comunale;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico – paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente Regolamento è l'adozione, da parte dei soggetti di cui all'art. 4, di spazi e aree destinati a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verdi aree abbandonate con relativa manutenzione.

L'adozione è perfezionata attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti ammessi si impegnano al rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

Ai fini dell'adozione, per aree pubbliche e spazi pubblici si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale, destinate a verde e spazi pubblici quali:

- Aiuole;
- Giardini;
- Fioriere;
- Aree cani;
- Reliquati;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Rotatorie
- Altri spazi a verde.

L'elenco delle aree a verde pubblico sarà individuato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Annualmente, anche sulla base della programmazione relativa ad interventi di manutenzione sul patrimonio, con apposita deliberazione la Giunta Comunale potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate.

L'elenco di cui al precedente comma 2 non è tassativo, pertanto il soggetto interessato, eccezionalmente, può proporre di adottare delle aree a verdi rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ADOZIONE

Le aree ammesse possono essere affidate in adozione a:

1. Cittadini (residenti nel Comune di Montecatini Val di Cecina);
2. Associazioni, Enti e forme di volontariato organizzato;
3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
4. Parrocchie ed Enti religiosi;
5. Operatori economici in qualunque forma giuridica costituiti.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria (tutela igienica, pulizia, smaltimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione), da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde oggetto di adozione;

2. la riconversione e manutenzione (nuova progettazione/riqualificazione dell'area con la collocazione di fiori e/o alberi e/o arbusti e/o siepi e/o inserimento di nuovi arredi urbani, nel rispetto della normativa vigente).

ARTICOLO 6 - PROPOSTA DI ADOZIONE

La Proposta di Adozione è presentata al Comune avvalendosi della modulistica approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Alla Proposta di Adozione è allegata, a pena di inammissibilità, la necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento. In particolare:

1. se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, alla Proposta è allegato il rilievo fotografico dell'area oggetto d'intervento, recante inoltre l'indicazione delle modalità di sponsorizzazione che si intendono porre in essere;
2. se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione di cui al punto 2) dell'art. 5, nella proposta sono indicati:
 - lo stato dell'area interessata, completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - il dettaglio degli interventi previsti;
 - le misure e la descrizione dei cartelli di cui all'art. 8.

La Proposta di Adozione, corredata della documentazione richiesta, è oggetto di istruttoria meramente tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e della Polizia Locale, che esprimono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il loro parere entro 10 giorni dal ricevimento.

Esaurita la fase istruttoria di cui al comma precedente, la Giunta Comunale può deliberare l'assegnazione in adozione dell'area verde richiesta, dando nel contempo mandato all'Ufficio Tecnico di provvedere alla stipula di apposita convenzione, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, secondo l'aspetto tipologico ed estetico, nonché delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

L'area data in adozione, in ogni caso, risponde ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali, nonché ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo delle aree.

In caso di più richieste circa la medesima area:

1. le richieste di adozione di cui all'art. 5, lett. a) sono esaminate in base all'ordine di arrivo cronologico;
2. le richieste di adozione di cui all'art. 5, lett. b) sono evase tenuto conto della migliore qualità della proposta presentata.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione delle attività di cui alla convenzione sottoscritta.

L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa; la stessa, quindi, rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche. L'area, inoltre, mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi.

ARTICOLO 8 - SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA

Il soggetto adottante può pubblicizzare la presa in carico della gestione dell'area collocando all'interno della stessa uno o più cartelli il cui contenuto è individuato nell'ambito della convenzione sottoscritta.

In ogni caso, i cartelli:

- sono realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
- non possono essere collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale;
- sono conformi alle caratteristiche tecniche individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

L'affidamento con sponsorizzazione è a titolo gratuito con l'impegno al mantenimento di buone condizioni estetiche e manutentive dell'area verde. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 9 - DURATA, REVOCA, DECADENZA E RECESSO

Per l'adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione è di regola di anni 4 (quattro), decorrenti dall'atto di sottoscrizione. La stessa è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori 4 anni, salvo disdetta scritta da presentarsi, a cura del soggetto interessato, almeno 15 giorni prima della scadenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, nonché per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione.

La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'immediata decadenza della convenzione.

Ferma l'ipotesi di disdetta di cui al comma 1, ciascuna delle parti, con preavviso di almeno 90 giorni, può recedere in ogni momento dalla convenzione.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi possono comportare la sospensione della convenzione per il tempo necessario.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante assume la responsabilità per danni causati a persone e/o cose procurati durante l'esecuzione delle manutenzioni/riconversioni e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento, sollevandone il Comune. È tenuto inoltre a osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, a eccezione dei cartelli pubblicitari che, alla scadenza, sono rimossi a cura del soggetto adottante.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

È demandata alla Giunta Comunale l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento o in attuazione di quest'ultimo, si rinvia alla disciplina, anche regolamentare, applicabile.